



1003404092

Polizza: 1003404092 Codice Prodotto: 5003

Agenzia		Codice Unità di Vendita		Codice Produttore					
PALERMO CUSMANO		1003		1003_A					
Contraente	Cognome e nome o denominazione o ragione sociale			Codice Fiscale o Partita I.V.A.					
	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO			80023730825					
Contraente	Indirizzo	C.A.P.	Località	Provincia					
	VIA DEL VESPRO 129	90127	PALERMO	PA					
Assicurato	Cognome e nome o denominazione o ragione sociale			Codice Fiscale o Partita I.V.A.					
	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO			80023730825					
Assicurato	Indirizzo	C.A.P.	Località	Provincia					
	DEL VESPRO	90127	PALERMO	PA					
Durata del contratto	Decorrenza	Giorno	Mese	Anno	Scadenza	Giorno	Mese	Anno	
	dalle ore 24 del:	31	03	2016	alle ore 24 del:	31	03	2017	
	Scadenza	Giorno	Mese	Anno	Rateazione	Durata		Anni	Giorni
Polizza	prima quietanza	31	03	2017	Annuale			1	0
	Numero Sostituita	Numero ripresa		Rischio comune polizza n.		Coassicurazione			
Polizza	Tacito Rinnovo			Indicizzazione			No		
	No			No					

Descrizione del rischio La descrizione del rischio e il riepilogo delle garanzie sono riportati nell'Allegato Tecnico, che forma parte integrante della presente polizza.



Regolazione Premio	NO				
Condizioni di Assicurazione	Sono operanti le condizioni di Assicurazione contenute nel Fascicolo Informativo di cui al modello: Modello NO COD Edizione 00/0000				
Allegati e Condizioni	Sono operanti gli allegati:		AT TP FF		
Premio	Imponibile	Accredito per sostituzione	Conguaglio	Imposte	Totale
Prima rata	47.539,85			10.577,63	58.117,48
Rate successive	Imponibile			Imposte	Totale
Fatto in	Duplice esemplare in		il		
	PALERMO (PA)		08/04/2016		



	Agenzia / Ufficio di rappresentanza Agenzia Assistudio Srl.	Cod. UdV 1003	Cod. produttore 3DL	Cod. prod. GH03	
Contraente	Cognome e Nome o Denominazione o Ragione Sociale UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO			Cod Fisc o Partita IVA 80023730825	
	Via/Piazza DELLA MARINA, 41	CAP 90133	Località PALERMO	Provincia PA	
Assicurato	Cognome e Nome o Denominazione o Ragione Sociale UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO			Cod Fisc o Partita IVA 80023730825	

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile gravante, ai sensi di legge, sull'Assicurato nella sua qualità di:

**Descrizione
del
Rischio
Attività
esercitata**

POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE RCT/RCO COME DA CAPITOLATO SPECIALE CHE ALLEGATO ALLA PRESENTE NE
FORMA PARTE SOSTANZIALE ED INTEGRANTE.

PRECISAZIONI

*Le condizioni di polizza, così come previsto nel frontespizio della presente scheda di polizza e facenti parte
del capitolato speciale allegato, sono state predisposte a seguito di contrattazione con l'intermediario citato
nel predetto frontespizio, con il manifesto ed esplicito consenso del contraente, che dichiara pertanto di
avere preso visione e di accettare esplicitamente le condizioni suddette. con esplicita' rinuncia da parte delle
parti di ricevere e produrre il fascicolo informativo di cui al regolamento isvap n 35 art. 30 del 26/05/2010;*

La Società o gli intermediari possono ricevere dal Contraente, a titolo di pagamento del premio:
Ordini di bonifico, così come previsto nell'allegato FF (Tracciabilità Flussi Finanziari) che forma parte
integrante della presente contratto.



Allegato 2 - Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/10 e s.m.i.

Contratto di Polizza n.ro: _____ Unita' di Vendita: _____ Contraente: _____

Parte I: A cura della Stazione Appaltante: Dichiarazione sostitutiva di Atto di Notorietà per Legge n. 136/10 e s.m.i. resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000

Il Sottoscritto _____ nato a _____ il _____ Codice Fiscale _____ n. _____
 delegato ad operare per conto di _____ Via _____
 consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci e sotto la propria responsabilità, Contraente della Polizza suindicata dichiara:

1. di essere un soggetto identificato come "Pubblica Amministrazione/Ente Pubblico", vincolato agli obblighi di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i.. A tal fine fornisce i riferimenti del:

Codice Identificativo Gara : _____ Codice Unico Progetto : _____

Nota bene: i pagamenti dovranno essere effettuati esclusivamente mediante strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, che dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, i suindicati Codici (C.I.G. e/o C.U.P.).

2. di non essere soggetto alle disposizioni di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 3 della citata legge in quanto:

- non è stazione appaltante così come definita all'art. 3 comma 33 del d. lgs. n. 163/2006 (codice dei contratti pubblici);
- non è amministrazione aggiudicatrice di cui all'art. 3 comma 25 del d. lgs. n. 163/2006;
- non rientra tra gli altri soggetti indicati all'art. 32 del d. lgs. n. 163/2006;
- non è ente aggiudicatore di cui all'art. 207 d. lgs. n. 163/2006, ivi incluse le imprese pubbliche.

Dichiara, inoltre, di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 136/2003 e successive modificazioni ed integrazioni che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

In fede, _____ Firma _____

Parte II: A cura dell'intermediario (da compilare solo nei casi in cui sia barrata la suindicata casella n. 1)

In relazione al Contratto indicato in oggetto per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13/8/2010, si indicano di seguito gli estremi del conto dedicato all'incasso di premi:

Coordinate bancarie intermediario:

Codice IBAN: IT1919105132001616803570301438

Delegati ad operare: SPALINA ROSALINDA SPRLN71469G273X Codice Fiscale _____
 Cognome/Nome _____ Codice Fiscale _____
 Cognome/Nome _____
 Cognome/Nome _____ Codice Fiscale _____

Obblighi dell'intermediario

1. L'intermediario si impegna ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. L'intermediario si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante ogni eventuale variazione relativa al predetto conto corrente e ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.
3. L'intermediario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria e procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale.

Condizioni di Nullità e Risoluzione

La Compagnia si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti della filiera, un'apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla Legge. La Compagnia si impegna, altresì, a trasmettere i predetti contratti all'Ente Pubblico, stante l'obbligo di verifica imposto dalla Stazione Appaltante dal comma 9 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

La Compagnia riconosce alla Stazione Appaltante la facoltà di risolvere in qualsiasi momento il contratto, qualora venisse accertato il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 Legge 136/2010 e s.m.i. ed in particolare dell'obbligo di effettuare tutte le transazioni relative all'esecuzione del presente contratto attraverso l'utilizzo di conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, ed accessi presso le banche e/o la soc. Poste Italiane SpA, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, così come previsto dalla L. 136/2010 del 13/8/10 e s.m.i..

FERMO IL RESTO.

Il presente allegato è parte integrante del Contratto di polizza cui si riferisce e dalla quale sono regolate tutte le altre condizioni di assicurazione.

Fatto in _____

Originale in
3 copie

Giorno _____ Mese _____ Anno _____

IL CONTRAENTE



HDI Assicurazioni S.p.A.



PAGINA BIANCA



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PALERMO

UNIVERSITA' degli STUDI di PALERMO

Capitolato Speciale di Polizza

SUBLOTTO 2A

COPERTURA ASSICURATIVA
Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori d'Opera
(RCT/O)
CIG 6612006FF2



A&C Broker s.r.l.
L'ammisore Unico
presso Catania Cannariato

Assicurazioni s.p.a.
Agenzia generale cod.100
Palermo

SEZIONE I - DEFINIZIONI:.....	4
SEZIONE II - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE.....	6
Art. 1: Durata del contratto.....	6
Art. 2: Gestione del contratto.....	6
Art. 3: Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede.....	6
Art. 4: Coesistenza di altre assicurazioni.....	6
Art. 5: Riferimento alle norme di legge - Foro competente.....	7
Art. 6: Pagamento del premio - Termini di rispetto.....	7
Art. 7: Tracciabilità dei flussi finanziari.....	7
Art. 8: Denuncia dei sinistri.....	8
Art. 9: Facoltà di recesso.....	8
Art. 10: Trattamento dei dati.....	9
SEZIONE III - CONDIZIONI PARTICOLARI DELL'ASSICURAZIONE.....	9
Art. 1: Oggetto dell'assicurazione - RCT.....	9
Art. 2: Responsabilità civile verso prestatori di lavoro - RCO.....	9
Art. 3: Estensione Territoriale.....	10
Art. 4: Novero dei Terzi.....	10
Art. 5: Precisazioni.....	10
Art. 6: Rischi esclusi dall'assicurazione.....	11
Art. 7: Massimale di garanzia - Limiti di risarcimento.....	12
Art. 8: Franchigia Frontale e gestione dei sinistri in Franchigia.....	13
Art. 9: Responsabilità personale.....	13
Art. 10: Gestione delle vertenze e spese legali.....	14
Art. 11: Rinuncia al diritto di surroga.....	15
Art. 12: Costituzione del premio e regolazione annuale – Buona fede.....	15
Art. 13: Partecipazione delle Società – Associazione temporanea di imprese.....	15
Art. 14: Riparto di coassicurazione e delega.....	15
Art. 15: Disposizione finale.....	16
SEZIONE IV - SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI RISARCIMENTO.....	17
CONTEGGIO DEL PREMIO DI POLIZZA.....	18

A&C Broker s.r.l.
L'Amministratore Unico
Sig.ra Caterina Cannariato



HDI Assicurazioni S.p.A.
Agenzia generale - cod. 1003
Palermo

gli emolumenti lordi corrisposti ai prestatori d'opera autonomi non costituiti in società organizzata di mezzi e personale;
quanto, al lordo, corrisposto da altri Enti come retribuzioni, sussidi e compensi al personale in servizio presso la Contraente:
in qualità di Lavoratori in regime di L.S.U. (Lavoratori socialmente utili)
ai sensi del D.L. 496/97 e del DPCM 09.10.1998 "Decentramento istituzionale in materia del mercato del lavoro";

Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;

Scoperto: il trasferimento all'Assicurato di una percentuale del sinistro risarcibile;

Sinistro in serie: una pluralità di sinistri; derivanti dalla medesima causa o dal medesimo atto e/o da una serie di atti o cause tra loro connessi e che vengono considerati come un singolo sinistro. Se il primo sinistro di una serie come sopra descritta si è verificato prima della decorrenza della presente Polizza, tutti i sinistri appartenenti alla medesima serie si intendono esclusi dalle garanzie di Polizza

Sinistro: l'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;

Prestatori di Lavoro: tutte le persone fisiche di cui, nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro, l'Assicurato si avvale nell'esercizio dell'attività dell'Amministrazione incluse quelle per le quali l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo all'INAIL ricade, ai sensi di legge, su soggetti diversi dall'Assicurato. Non rientrano in questa definizione, a prescindere dal rapporto con l'Assicurato:

- a. gli artigiani, gli agenti di commercio, i liberi professionisti in genere e, comunque, qualsiasi altro soggetto titolare di partita IVA.
- b. Altre persone fisiche che, ai sensi di legge, risultino soggette al potere direttivo di e di coordinamento di imprese terze rispetto all'Assicurato quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, le persone di cui l'Assicurato si avvale nell'ambito dei contratti di appalto.



A&C Broker s.r.l.
L'Amministratore Unico
Sig.ra Caterina Caramanna

Assicuratori S.p.A.
Rischio generale con 100%
Rischio Incendio - Furto

In caso di sinistro, la Amministrazione e gli assicurati devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 Cod. Civ.; la Società rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 5: Riferimento alle norme di legge - Foro competente

Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali – che verranno interpretate in maniera favorevole all'Assicurato, qualora fossero discordanti tra loro - valgono unicamente le norme stabilite dalla legge italiana, alla quale si fa rinvio per tutto quanto non è qui diversamente regolato.

Per le controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente polizza è competente l'organismo di conciliazione individuato secondo quanto previsto dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. Nel caso di eventuale successivo giudizio è esclusivamente competente il foro del luogo ove ha sede il Contraente/Assicurato

Art. 6: Pagamento del premio - Termini di rispetto

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

È data facoltà al Contraente di effettuare il pagamento della prima rata di premio, entro i 60 giorni successivi alla data di decorrenza del contratto.

È data inoltre facoltà al Contraente di effettuare il pagamento del premio di regolazione disposto dal corrispondente articolo di polizza e di eventuali variazioni contrattuali entro 60 giorni dalla data di ricezione delle appendici.

Se il Contraente non paga i premi, o le rate di premio, successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Per i contratti scaduti, il mancato pagamento del premio di regolazione nei termini stabiliti libera la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, dall'obbligo per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Pertanto la compagnia assicuratrice riconosce che il pagamento del premio sia fatto al Broker ATI - A & C Broker Srl / Alessandro Flaccomio e che tale pagamento sia liberatorio per la contraente.

Ove le imposte dovessero variare in corso di contratto per provvedimento delle istituzioni statali, il premio lordo annuo varierà in base alla nuova aliquota d'imposta fermo restando il premio imponibile che rimane costante per l'intera durata della polizza.

Art. 7: Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società assicuratrice, la Società di brokeraggio assicurativo, nonché ogni altra Impresa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto (cd filiera), sono impegnate a osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. .

I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.

Art. 10: Trattamento dei dati

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, ciascuna delle parti (Contraente, Assicurato, Società) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

SEZIONE III - CONDIZIONI PARTICOLARI DELL'ASSICURAZIONE

Art. 1: Oggetto dell'assicurazione - RCT

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti dei massimali di seguito fissati, di quanto questo debba pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a Cose in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'Attività dell'Amministrazione.

Art. 2: Responsabilità civile verso prestatori di lavoro - RCO

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni per morte e per lesioni personali in conseguenza di infortuni sul lavoro sofferti dai propri Prestatori di Lavoro, mentre sono addetti all'Attività dell'Amministrazione. L'Assicurazione vale anche per le eventuali azioni di regresso esperite dall'INAIL ai sensi dei DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e D. Lgs 23 febbraio 2000 n. 38, dall'INPS ai sensi della Legge 12 giugno 1984 n. 222 e s.m.i. e/o da altri Enti aventi diritto ad esperire tali azioni di regresso.

L'Assicurazione è estesa al rischio di malattie professionali fermo che, in relazione a tale estensione:

1. il massimale di garanzia rappresenta la massima esposizione della Società per più danni originati dal medesimo tipo di malattia professionale anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità dell'assicurazione, nonché la massima esposizione per uno o più danni manifestatisi in una stessa annualità assicurativa;
2. la garanzia non è operante in caso di asbestosi e silicosi, nonché per qualsiasi altra patologia derivante da silice o amianto.
3. la garanzia opera a condizione che le malattie professionali si manifestino per la prima volta in data posteriore a quella della stipulazione del presente contratto e siano conseguenza di fatti colposi connessi e verificatisi per la prima volta dopo la data di stipula della presente polizza (o entro i 12 mesi precedenti).

A condizione che l'Assicurato non benefici di altra copertura assicurativa per il medesimo rischio, questa estensione è altresì operante per le malattie professionali che si manifestino entro 12 mesi dalla data di cessazione delle garanzie o del rapporto di lavoro purchè, in quest'ultimo caso, la cessazione del rapporto di lavoro intervenga prima della cessazione della garanzia;

4. qualora l'Amministrazione abbia avuto anche in precedenza con la Società polizze per gli stessi rischi R.C.O. senza soluzione di continuità con la presente - la copertura per le malattie professionali opererà anche per i fatti verificatisi dopo la stipula della prima polizza tra l'Amministrazione e l'infrascritta Società.

- l) dalla interruzione, sospensione, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigiane, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza;
- m) dalla proprietà, conduzione e/o gestione di acquedotti e reti fognarie, compresi i danni da occlusione e rigurgito conseguenti a rottura accidentale. Sono compresi, altresì i danni causati da erogazione di acqua alterata;
- n) da inquinamento o contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo provocata da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura improvvisa e accidentale di beni, impianti, serbatoi, condutture, o loro parti, a parziale deroga dell'art.6;
- o) dalla gestione, o quale committente in caso di gestione affidata a terzi, di servizi di ristoro, mense e distributori automatici compresi i casi di avvelenamento da cibi o bevande, con l'esclusione dei danni dovuti a difetto di origine di prodotto;
- p) dalla gestione di strutture farmaceutiche, con l'esclusione dei danni dovuti a difetto di origine di prodotto compresi i prodotti galenici e dei danni derivanti da responsabilità civile medica e *paramedica*;
- q) dalla esistenza di servizi medici ed infermieristici attivati dalla Amministrazione, con l'esclusione dei danni derivanti dalla responsabilità civile medica e *paramedica*;
- r) dalla responsabilità civile per danni arrecati ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione di dette operazioni.
- s) per la partecipazione nonché per la promozione e/o organizzazione di corsi, iniziative e manifestazioni sociali, ricreative, sportive (escluse comunque le gare e le competizioni sportive di qualsiasi genere di veicoli a motore e le relative prove, come stabilito all'articolo 124 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005 n. 209 – *Codice delle Assicurazioni Private*), turistiche, formative, culturali, espositive, congressuali, religiose e/o di aggregazione in genere, anche effettuata congiuntamente con altre Società, Enti e/o strutture (rimane esclusa la responsabilità dei soggetti esterni alla Amministrazione di cui essa si avvalga e dei quali l'Amministrazione stessa non debba rispondere).
- t) eventuali danni patrimoniali, cagionati a terzi e/o a prestatori di lavoro e derivanti da una involontaria inosservanza o violazione del D. Lgs. 196/2003 in relazione al trattamento dei loro dati personali, comuni e/o sensibili.
Questa garanzia opera a condizione che il trattamento di tali dati personali sia strettamente strumentale allo svolgimento della attività istituzionale; non é invece operante per il trattamento di dati aventi finalità commerciali nonché per le multe o ammende inflitte direttamente alla Amministrazione o alle persone di cui essa debba rispondere.
- u) e uso, di velocipedi in genere, veicoli a mano ed a trazione animale.
- v) dall'esistenza nell'ambito dell'impresa di officine meccaniche, falegnamerie, laboratori chimici e di analisi, impianti di autolavaggio, centraline termiche, cabine elettriche e di trasformazione con relative condutture aeree e sotterranee, centrali di compressione, depositi di carburante e colonnine di distribuzione, impianti per la saldatura autogena ed ossiacetilenica e relativi depositi nonché attività ed attrezzature similari utilizzate per le esclusive necessità dell'impresa;

Art. 6: Rischi esclusi dall'assicurazione

L'assicurazione Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro e l'assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi non comprendono la responsabilità per i danni:

- a) da detenzione o impiego di esplosivi da parte dell'Assicurato;
- b) da detenzione od impiego di sostanze radioattive od apparecchi per l'accelerazione artificiale di particelle atomiche, nonché i danni conseguenti a trasmutazione del nucleo dell'atomo o da accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) da guerra e atto terroristico di qualsiasi genere, compresa la contaminazione biologica e/o chimica;
- d) direttamente o indirettamente (esclusivamente o parzialmente) connessi, risultanti, conseguenti o in un qualsiasi modo riconducibili all'amianto/asbesto, silicio;
- e) limitatamente all'estensione malattie professionali: per malattie provocate da soprusi e comportamenti vessatori in genere quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, discriminazioni, demansionamento, molestie di varia natura (ivi incluse quelle a sfondo sessuale), posti in essere

Art. 8: Franchigia Frontale e gestione dei sinistri in Franchigia

Per ogni sinistro risarcibile rimane a carico della Amministrazione, quale franchigia fissa per sinistro, l'importo indicato a tale titolo nella scheda di riepilogo.

In presenza di un sinistro in serie, tale franchigia fissa verrà applicata una sola volta.

Le garanzie di cui all'Art. 2 (RCO) vengono prestate senza applicazione di franchigia.

Fermo quanto sopra, gli importi e/o le percentuali indicate nella scheda di riepilogo degli scoperti, franchigie e sottolimiti rappresentano, laddove presenti, le limitazioni, detrazioni e/o diverse franchigie applicate per alcune tipologie di eventi tra quelli tutelati dal presente contratto.

In caso di contemporanea applicabilità di più franchigie e/o scoperti, si conviene che sarà applicata una sola volta la maggiore tra le detrazioni così contemporaneamente applicabili.

La Società liquiderà l'importo indennizzabile del danno al lordo della franchigia/scoperto per sinistro, rimanendo in ogni caso impegnata a gestire il sinistro anche qualora l'ammontare ragionevolmente presumibile dello stesso non sia superiore all'importo della franchigia e provvederà, con cadenza trimestrale, ad inviare all'Amministrazione la documentazione di riepilogo comprovante l'avvenuta liquidazione dei sinistri e per il recupero dei suddetti importi di franchigia/scoperto.

L'Amministrazione, entro 60 giorni dalla ricezione della suddetta documentazione provvederà al pagamento degli importi di franchigia e/o scoperto non opposti al terzo danneggiato nell'ambito della liquidazione del danno al lordo della franchigia / scoperto di polizza, laddove presente.

Qualora la polizza termini, per qualsiasi motivo, prima della scadenza contrattuale convenuta, gli importi di franchigia successivi saranno richiesti dalla Società contestualmente alla liquidazione di ogni singolo danno e la Amministrazione provvederà al conseguente pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta

Art. 9: Responsabilità personale

La garanzia assicurativa RCT, nei limiti per la stessa fissati, è estesa alla responsabilità personale per danni corporali e/o danni materiali cagionati nell'ambito delle attività e iniziative riconducibili alla Amministrazione stessa:

- a) in capo ai Prestatori di Lavoro dell'Assicurato compresi i componenti (anche non dipendenti) dei suoi Organi e/o Organismi Istituzionali, e comunque ai soggetti del cui operato la Amministrazione si avvale per il proprio funzionamento, svolgimento delle proprie attività, erogazione di pubblici servizi e quant'altro ad essa riconducibile;
- b) in capo a Amministratori, Dirigenti, Quadri, Impiegati, Operai, Collaboratori a progetto, Dipendenti parasubordinati, "Personale Temporaneo" mentre svolge attività per l'Assicurato/Contraente, Esperti esterni con incarico contrattualizzato, Rettore, Professori, Docenti, Assistenti, Tutor, Dottorandi di Ricerca, Assegnisti, Borsisti, Specializzandi iscritti a scuole di specializzazione, Studenti dell'Assicurato/contraente per danni corporali e materiali involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato/Contraente per le attività svolte nello svolgimento e nell'espletamento delle loro funzioni e mansioni alle dipendenze del dell'Assicurato/Contraente. Relativamente alle unità, di cui ai corsi di perfezionamento, Master, Assegnisti, Dottorandi e Borsisti, iscritti a qualsiasi Facoltà dell'Università degli Studi di Palermo (esclusa la Facoltà di Medicina e Chirurgia) sono operanti anche le garanzie per danni cagionati a terzi durante lo svolgimento di tirocinio pratico o ministeriali, regolamenti e/o convenzioni stipulate dall'Università. Sono esclusi dalla suddetta garanzia tutti i Professori, i Borsisti, gli iscritti a corsi di perfezionamento, gli iscritti a Master, gli specializzandi con contratto di formazione

Art. 11: Rinuncia al diritto di surroga

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l'Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti nonché i clienti dell'Assicurato, le associazioni, i patronati, altri enti pubblici ed enti in genere senza scopo di lucro nonché verso le Aziende da esso controllate o partecipate purché l'Assicurato non decida di esercitare tale diritto.

Art. 12: Costituzione del premio e regolazione annuale – Buona fede

Il premio di polizza è calcolato moltiplicando l'aliquota promille convenuta per il totale delle retribuzioni erogate.

Il premio risulta costituito da una rata pagata anticipatamente calcolata sulla base dei dati forniti al perfezionamento del contratto, e da regolazioni annuali (attive) calcolate sulla base dei dati consuntivi. L'Amministrazione fornirà alla Società entro i 90 giorni successivi alla scadenza di ogni periodo assicurativo, ai fini della regolazione del premio dell'annualità precedente, l'ammontare definitivo delle retribuzioni erogate, fermo il premio minimo stabilito in polizza, che è pertanto da intendersi come comunque acquisito.

Si conviene che, ove la Amministrazione abbia in buona fede fornito indicazioni inesatte od incomplete, la Società riconoscerà comunque la piena validità del contratto, fatto salvo il suo diritto a richiedere l'eventuale quota di premio non percepita.

Art. 13: Partecipazione delle Società – Associazione temporanea di imprese

(operante se del caso)

Il servizio assicurativo di cui alla presente polizza è effettuato dalle Compagnie assicuratrici componenti la Associazione Temporanea di Imprese:

⇒ Compagnia ... HDI ASSICURAZIONI SPA 100%

Il termine "Società" indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici costituenti l'Associazione Temporanea di Imprese.

La Società mandante riconosce come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti compiuti dalla Società mandataria per conto comune.

Le Società convengono che l'incasso dei premi di polizza avverrà per il tramite del broker, che provvederà a corrisponderlo a ciascuna Società secondo le rispettive quote percentuali di partecipazione alla Associazione Temporanea di Imprese:

⇒ Compagnia HDI ASSICURAZIONI SPA Quota 100%

Art. 14: Riparto di coassicurazione e delega

(operante se del caso)

L'assicurazione è ripartita tra le Società assicuratrici elencate nel "Riparto" che segue, in base alle rispettive quote percentuali indicate.

Il termine "Società" indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici elencate nel "Riparto".

Ciascuna Società è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, esclusa ogni responsabilità solidale.

Le Compagnie coassicuratrici riconosceranno come validi ed efficaci anche nei propri confronti, tutti gli atti compiuti dalla Compagnia delegataria per conto comune, fatta eccezione per l'incasso dei premi di polizza la cui regolazione verrà effettuata dal broker direttamente con ciascuna Società.

⇒ Compagnia HDI ASSICURAZIONI SPA quota 100% - Delegataria

⇒ Compagnia ... Quota ... % - Coassicuratrice

A&C Broker s.r.l.
L'Amministratore Unico
Sig.ra Caterina Cammarato

CLAUSOLE VESSATORIE

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile il Contraente dichiara di approvare espressamente le disposizioni degli articoli sottospecificati delle Norme e Condizioni della presente polizza:

Definizioni Sinistro in serie

- Art. 5 Riferimento alle norme di legge - Foro competente
- Art. 8 Franchigia Frontale e gestione dei sinistri in Franchigia- rinuncia dal parte del Contraente ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 1917, secondo comma, c.c.
- Art. 9 Facoltà di recesso della Società dopo ogni denuncia di sinistro



HDI Assicurazioni S.p.A.
Agenzia generale cod.1092
Assicurazioni S.p.A. - Palermo



A&C Broker s.r.l.
L'Amministratore Unico
Sig.ra ~~Christina Camarero~~



HDI Assicurazioni S.p.A.
Agenzia generale cod.1092
Assicurazioni S.p.A. - Palermo